



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
Sezione Regionale di Controllo per la Liguria

composta dai seguenti magistrati:

Ennio COLASANTI	Presidente
Luisa D'EVOLI	Consigliere
Francesco BELSANTI	Referendario (relatore)
Claudio GUERRINI	Referendario

nell' adunanza del 26 luglio 2012 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE.

- vista la lett. prot. n. 77 del 18 luglio 2012, con la quale il Presidente del Consiglio delle Autonomie locali ha trasmesso alla Sezione la richiesta di parere formulata dalla Provincia di La Spezia, ai sensi dell'art. 7⁸ L. 5 giugno 2003, n. 131, in data 19 luglio 2012;
- vista l'ordinanza presidenziale n. 47/2012, che ha deferito la questione all'esame collegiale della Sezione;
- udito il magistrato relatore dott. Francesco Belsanti;

FATTO

Con istanza n.39780 in data 13 luglio 2012, trasmessa dal Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria con nota n. 77 del 18 luglio 2012 ed

assunta al protocollo della Segreteria della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria il 19 luglio 2012 con il n. 0002361 –19.07.2012 – SC _ LIG - T85 – A, il Commissario straordinario presso la Provincia di La Spezia, ente soggetto al patto di stabilità, chiede a questa Sezione di voler esprimere il proprio parere in ordine all'applicabilità del dell'art. 9, comma 21, del D.L. 78/2010, convertito con L. 122/2010, all'istituto delle progressioni economiche (orizzontali) disciplinato dall'art. 5 del CCNL 31.03.1999 Regioni-Autonomie locali. Tale norma prevede che *"per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici, (...)"*.

In particolare il Commissario chiede di conoscere se, atteso che il D. Lgs. 27.10.2009 n. 150 (c.d. riforma Brunetta) distingue le progressioni economiche (art. 23 del Decreto) da quelle di carriera (art. 24), la prevista validità ai soli fini giuridici per il 2011-2013 riguarda soltanto quelle di carriera comunque denominate, ovvero anche quelle economiche (orizzontali).

Inoltre chiede ancora, qualora si aderisse a quest'ultima interpretazione (valenza esclusivamente giuridica anche per le progressioni economiche), se le relative risorse stabili del fondo già accantonate nel triennio per tale finalità, possono essere utilizzate per gli istituti finanziabili della parte variabile del fondo.

DIRITTO

1. Sull'ammissibilità della richiesta di parere

La richiesta di parere è da considerarsi ammissibile sotto il profilo soggettivo e procedurale, in quanto è stata sottoscritta dall'organo legittimato a rappresentare l'Amministrazione ed è stata trasmessa tramite il Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria, nel rispetto, cioè, delle formalità previste dall'art. 7⁸ L. 5.06.2003 n. 131.

Valutazione positiva, in punto di ammissibilità, va espressa anche con riguardo al profilo oggettivo in quanto il quesito posto dal Sindaco del comune di Borghetto Santo Spirito concerne l'esatta ambito di applicazione dell'art. 9, comma 21, del D.L. 78/2010, convertito in Legge n.122/2010 con evidenti riflessi su una voce di spesa (quella del personale) particolarmente rilevante ed incidente sul bilancio dell'ente locale, oggetto negli ultimi anni di numerosi interventi normativi volti a razionalizzare e ridurre la spesa in esame.

Appare evidente che questa Sezione si può esprimere solo sugli aspetti generali e di principio della fattispecie normativa in esame spettando all'Ente l'adozione dei provvedimenti di competenza sulla base del quadro giuridico prospettato.

2. La questione di merito e la soluzione del Collegio.

Relativamente al primo quesito posto dal Commissario straordinario presso la provincia di La Spezia, questa Sezione ritiene di non doversi discostare da quanto già affermato da altre Sezioni di controllo nell'espletamento della funzione consultiva (Sez. Contr. Lombardia con Delibera n.19/2011, Sez. Contr. Veneto con Delibera n.399/2011, Sez. Contr. Friuli Venezia Giulia con Delibera n. 233/2011).

Il comma 21 dell'art.9 sopra citato, nel disporre che per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici, si inserisce in un complesso di norme contenute nel medesimo articolo 9, volte a perseguire specifici obiettivi di contenimento della spesa pubblica mediante la razionalizzazione e la riduzione della spesa di personale delle pubbliche amministrazioni, riduzione che rappresenta ormai un obiettivo primario di finanza pubblica cui concorrono tutti gli Enti locali, sottoposti o meno al Patto di stabilità.

Per tale motivo questa Sezione, confermando l'indirizzo giurisprudenziale affermatosi nelle altre Sezioni di controllo, ritiene applicabile il comma 21 citato anche alle progressioni cd. orizzontali optando per un'applicazione che prescindenda dalla nozione in concreto individuata per la progressione di carriera, comunque denominata, nel senso che ogni variazione d'inquadramento del dipendente produrrà effetti soltanto sullo status giuridico, ma non sul trattamento economico dell'impiegato.

Tra l'altro, ciò è conforme agli indirizzi applicativi espressi dalla Ragioneria Generale dello Stato nella circolare n.12 del 15 aprile 2011, con cui è stato chiarito che le progressioni di carriera comunque denominate e i passaggi tra le aree del personale contrattualizzato disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai soli fini giuridici.

E' peraltro condivisibile quanto affermato, poi, dalla Sezione Lombardia con Delibera n.69/2011 per cui *"in ogni caso, anche se si prescinde dall'inclusione nelle progressioni di carriera comunque denominate delle cd. "progressioni orizzontali", per queste ultime resta ferma la generale cristallizzazione stipendiale al 2010, a mente del disposto di cui al primo comma dell'art. 9 della più volte richiamata Legge n. 122/2010 di conversione del D.L. n. 78/2010 (per cui per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010). "Con la conseguenza che gli effetti di eventuali procedure valutative poste in essere dall'Amministrazione per addivenire a tali "progressioni orizzontali" non potranno che avere effetti esclusivamente giuridici nel triennio in corso".*

Quanto appena osservato consente di rispondere negativamente anche al secondo dei quesiti posto dal Commissario straordinario relativo alla possibilità di utilizzare per gli istituti finanziabili con la parte variabile del fondo la componente delle risorse stabili del fondo già accantonate nel triennio per le progressioni c.d. orizzontali e non utilizzate.

Difatti il limite stipendiale sopra evidenziato al comma 1 dell'art. 9 citato, in uno con gli obiettivi posti dal legislatore con la manovra di finanza pubblica in esame, fa propendere, secondo un ragionamento di ordine sistematico, per un generale divieto in merito ad un utilizzo alternativo delle risorse così accantonate. Diversamente, qualora si ammettesse tale utilizzo alternativo delle somme risparmiate ai sensi del comma 21 dell'art. 9 più volte citato, si vanificherebbe l'obiettivo del contenimento della spesa di personale (particolarmente incidente sul totale della spesa corrente delle pubbliche amministrazioni) indicato quale fine primario di tale intervento normativo, inteso al "*contenimento delle spese in materia di pubblico impiego*" attraverso numerose disposizioni inerenti meccanismi "ad hoc" di contenimento del trattamento economico dei dipendenti pubblici (cfr. commi 1-4 e 17-22).

Pertanto l'utilizzo delle risorse stabili del fondo già accantonate per le progressioni c.d. orizzontali e non utilizzate trova un sicuro limite nel blocco del trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, disposto dall'art. 9 in argomento e dalla nella *ratio* generale che accompagna tutto l'intervento normativo esaminato.

P.Q.M.

nelle esposte considerazioni è il parere della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria sulla richiesta avanzata dalla vincia di La Spezia.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, al Commissario straordinario della Provincia.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 26 luglio 2012.

Il Magistrato estensore
Francesco Belsanti

Il Presidente
Ennio Colasanti

Depositata in Segreteria il 01 agosto 2012

Per il Direttore della Segreteria
(Dott. Marco Ferraro)